

STATUTO DELLA  
UNIONE GIOCATORI BASKET EUROPEA

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - Si costituisce col nome di "UNIONE GIOCATORI BASKET EUROPEA", in sigla U.B.E. una unione di Associazioni o Sindacati di Giocatori di Basket in ambito europeo.

ART. 2. - L'unione avra' personalita' giuridica propria e piena capacita' di operare al fine di raggiungere i suoi obiettivi, conformemente a quanto disposto dal presente Statuto e alle risoluzioni adottate dai suoi organi competenti.

ART. 3. - Il domicilio sociale viene stabilito nella citta' di Bologna, Via Mezzofanti 79, Italia.

ART. 4. - Scopi dell'Unione sono:

- a. Stimolare la costituzione di Sindacati o Associazioni nazionali di giocatori di pallacanestro.
- b. Cooperare coi suoi membri nel conseguimento dei suoi specifici obiettivi.
- c. Favorire l'armonia e la collaborazione tra i suoi associati e tra questi ultimi e le istituzioni e gli organismi del basket internazionale.
- d. Contribuire con le sue iniziative e con le proposte dirette agli organismi internazionali competenti, a promuovere e a perfezionare lo sport del basket assumendo, se necessario, tutte quelle funzioni che le fossero delegate.

- e. Rappresentare e proteggere gli interessi collettivi e l'immagine dei suoi associati di fronte ad ogni genere di persone, enti e istituzioni pubbliche o private e, in particolare, davanti a tutti coloro che incidono o che possano incidere sulla sfera privata dei suoi diritti. Tutto cio' senza pregiudizio della rappresentanza che ogni membro svolge nei confronti dei suoi associati.
- f. Qualunque altro scopo derivante da quelli suddetti o che ne costituisca complemento.

ART. 5. - Per il raggiungimento dei fini indicati nel precedente articolo, l'unione svolgera' le seguenti funzioni:

- a. In conformita' con la normativa vigente, partecipare al riordino dello sport del basket unitamente a quegli enti ed organismi pubblici o privati competenti rispetto alla organizzazione internazionale dello sport del basket, sia per diritto proprio, per incarico o per delega.
- d. Portare avanti, in ambito internazionale, la difesa e la tutela delle condizioni di lavoro e, in genere, della professione del giocatore di pallacanestro di fronte alle pubbliche Amministrazioni, alle istituzioni, ai tribunali, agli enti e alle persone, con legittimazione processuale attiva e passiva laddove le controversie riguardino i diritti e gli interessi dei giocatori e delle rispettive associazioni aderenti.
- c. Promuovere ogni tipo di attivita', attraverso i suoi membri o i loro giocatori come collettivita', che permetta di raccogliere quei mezzi o risorse necessarie per perseguire i suoi scopi.
- d. Ogni altra funzione che, senza pregiudizio di quelle che spettano alle Associazioni aderenti, siano necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi e che, in genere tornino a beneficio degli interessi collettivi dei giocatori di pallacanestro e delle loro rispettive rappresentanze.

## TITOLO SECONDO: I MEMBRI

## CAPITOLO I

## Ammissione e categorie

ART. 6. - Potranno aderire all'Unione tutte le Associazioni o Sindacati di giocatori di basket di elevata professionalita' di paesi che partecipino o siano suscettibili di partecipare alle competizioni europee organizzate dalla F.I.B.A.

ART. 7. - La domanda di adesione dovra' essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, allegando copia dello Statuto dell'Associazione e, se del caso, dei rimanenti testi legali o normativi e regolamentari. Una volta che detti testi saranno stati esaminati e sara' stata verificata la rispondenza della normativa degli stessi allo spirito dell'Unione, la proposta di ammissione verra' portata al Congresso affinche' lo stesso si pronunci.

## CAPITOLO II

## Diritti e doveri

ART. 8. - Tutti i membri avranno i seguenti diritti:

- a. Esercitare liberamente il diritto di parola e di voto nei Congressi, ordinari e straordinari, partecipando a tutti i dibattiti e presentando tutte le proposte e mozioni che reputeranno opportune, nella forma indicata dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.
- b. Partecipare alle elezioni degli organi di rappresentanza e di governo dell'Unione ed esservi eletti.
- c. Formulare richieste e domande.
- d. Delegare il proprio diritto di voto ad altri membri dell'organismo nella forma e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.
- e. Beneficiare di tutte quelle attivita' e servizi che l'Unione prestera' per il perseguimento dei suoi fini.

- f. Ottenere, dopo averne fatto richiesta alla Segreteria, ogni informazione che si reputi necessaria relativamente alla situazione economica o alle attività portate avanti dall'Unione, e a tal fine - se necessario - gli aderenti potranno esaminare l'insieme dei libri e tutta la documentazione esistente presso lo stesso organismo.
- g. Ritirarsi dall'organismo.

ART. 9. Saranno doveri degli associati:

- a. Rispettare il presente Statuto e tutte le altre disposizioni ad esso conseguenti o complementari dello stesso, come pure tutte le delibere validamente adottate dai diversi organi dell'unione.
- b. Contribuire al perseguimento dei fini dell'unione.
- c. Rispettare gli accordi che l'Unione potrà definire con terzi - siano essi persone od organismi - tramite i suoi organi competenti.
- d. Quant'altro risulti inerente alla sua condizione di membro.

### CAPITOLO III

#### Perdita della condizione di membro

ART. 10. - La condizione di membro verrà perduta nei seguenti casi:

- a. Per rinuncia volontaria, notificata per iscritto al Consiglio Direttivo.
- b. Previa una sentenza giudiziaria definitiva che influisca sulla capacità di operare dell'associato.
- c. A seguito della perdita di una qualunque condizione prevista dall'articolo 6 del presente Statuto e nella forma determinata dal Regolamento.
- d. A mezzo risoluzione disciplinare adottata dal

Consiglio Direttivo o da altro organo competente, previa istruzione della corrispondente udienza sanzionatoria che garantisca l'ascolto dell'interessato; risoluzione limitata a quei presupposti individuati dal Regolamento e, in mancanza, a quei comportamenti di estrema gravita' che, a causa della mancata osservanza dei doveri del membro, pregiudichino e mettano in pericolo, notoriamente, gli interessi dell'organismo.

### TITOLO TERZO: GLI ORGANI DELL'UNIONE

ART. 11. - Organi di rappresentanza e di governo dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ART. 12. - Anche il Segretario Generale potra' godere della rappresentanza dell'Unione, previa delega espressa del Congresso o del Consiglio Direttivo.

#### CAPITOLO I

##### Il Congresso

ART. 13. - Il Congresso e' l'organo supremo di rappresentanza e di governo dell'Unione e sara' composto da un massimo di due rappresentanti per ognuno dei suoi membri associati.

ART. 14. - Il Congresso terra', come minimo, una riunione ordinaria all'anno.

Art. 15. - Si terranno inoltre riunioni straordinarie nei seguenti casi:

- a. Per decisione del Congresso.
- b. Per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- c. Previa richiesta della meta' dei membri associati, sempreche' vengano espressi dettagliatamente gli argomenti da trattare nella sessione.

ART. 16. - A meno che il Regolamento non disponga diversamente, le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei voti e saranno vincolanti per tutti i membri associati.

ART. 17. - Dopo ogni sessione il Segretario stenderà i relativi verbali che dovrà sottoporre all'approvazione del Congresso, sia nella stessa sessione che in una qualunque di quelle successive.

ART. 18. - Al Congresso dei membri spettano le seguenti funzioni e competenze.

- a. La scelta del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo.
- b. Il voto di censura al Presidente
- c. Le modifica del presente Statuto.
- d. La ratifica e la modifica del Regolamento dell'organismo.
- e. L'approvazione, al momento opportuno, dei bilanci di previsione di entrate e uscite come pure dei bilanci consuntivi corrispondenti all'esercizio precedente.
- f. L'approvazione dei verbali relativi al Congresso.
- g. La determinazione delle quote ordinarie dei membri e, all'occorrenza, gli esborsi straordinari che si rendessero necessari.
- h. Tutte quelle che non sono state espressamente attribuite ad altro organo.

## CAPITOLO II

### Il Consiglio Direttivo

ART. 19.1. - Il Consiglio Direttivo dell'Unione sarà composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario generale e un numero di consiglieri non superiore a tre.

2. - Tutti i suoi componenti, escluso il Segretario Generale, dovranno essere rappresentanti di diverse Associazioni.

ART. 20. - Il mandato del Consiglio Direttivo avra' una durata massima di due anni e le rispettive cariche saranno ricoperte in base a criteri di alternanza e di anzianita'.

ART. 21. - Il Consiglio Direttivo dell'Unione dovra' riunirsi almeno una volta all'anno.

ART. 22. - A meno che non sia diversamente disposto dal Regolamento, le decisioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza semplice dei voti.

ART. 23. - Dopo ogni sessione il Segretario stilerà i verbali relativi e li sottometterà alla approvazione del Consiglio Direttivo, sia nel corso della stessa sessione che in una successiva.

ART. 24. - Al Consiglio Direttivo dell'Unione vengono attribuite le seguenti funzioni:

a. L'attuazione delle delibere validamente adottate dal Congresso.

b. Dar corso e decidere sulle richieste di ammissione di membri nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

c. L'attuazione di tutte le azioni tendenti alla difesa degli interessi e agli scopi dell'Unione.

d. L'amministrazione del patrimonio e dei redditi dell'organismo, esercitando all'occorrenza il diritto di disporre e di alienare, salvo in quei presupposti espressamente riservati al Congresso e senza pregiudizio per le competenze di spettanza del Tesoriere dell'Unione.

e. Tutte le funzioni e le competenze che gli potranno essere delegati dai restanti organi dell'unione.

### CAPITOLO III


#### Il Presidente e le altre cariche

ART. 25. - Il Presidente dell'Unione senza pregiudizio per le competenze attribuite ai rimanenti organi, eserciterà la rappresentanza legale dell'organismo e presiederà il Congresso

ed il Consiglio Direttivo.

ART. 26. - Oltre a cio' al Presidente spetteranno i seguenti compiti:

- a. Convocare e sciogliere le sessioni del Congresso e del Consiglio Direttivo, moderando e dirigendo le varie discussioni e gli interventi che verranno effettuati in tali sessioni.
- b. Vistare i verbali delle diverse sessioni alle quali abbia preso parte, come pure le attestazioni delle delibere adottate nelle stesse sessioni.
- c. Sottoscrivere, in rappresentanza dell'unione, i contratti preventivamente approvati dall'organo competente.
- d. Rilasciare procure giudiziarie o extra-giudiziarie a favore di terze persone, sia fisiche che giuridiche, e promuovere ogni tipo di azione o eccezione di fronte ad ogni genere di autorita' giudiziaria, sia amministrativa che ordinaria e speciale.
- e. Ogni altra funzione e competenza inerente alla carica di Presidente o che gli sia espressamente delegata o affidata dai rimanenti organi.

 ART. 26 bis. - Il Presidente dell'Unione decadra' dal suo incarico nelle seguenti circostanze:

- a. Morte o dichiarazione di morte.
- b. Scadenza del suo mandato.
- c. Per voto di censura dato dalla meta' piu' uno dei membri presenti al Congresso.
- d. Per le restanti cause previste dalla legge.

ART. 27. - Il Vice-Presidente dell'organismo o, in mancanza, il membro del Consiglio Direttivo piu' anziano - di preferenza in relazione alla data di adesione o in caso di parita' alla data di costituzione dell'Associazione aderente - sostituirà il Presidente



in caso di sua assenza, di malattia o di delega tacita o espressa.

ART. 28. - La Segreteria Generale sara' responsabile delle funzioni propriamente amministrative dell'Unione e curera' il coordinamento tra i rimanenti organi dell'Unione.

ART. 29. - Spettano inoltre al Segretario Generale le seguenti funzioni e competenze:

a. Intervenire in tutte le sessioni dei diversi organi dell'Unione stilando i verbali delle stesse nei quali dovranno essere trascritti gli interventi considerati di maggior rilevanza e, comunque, tutte le delibere adottate.

b. Conservare la documentazione ufficiale dell'Unione e tenere i suoi registri.

c. Consentire l'accesso a ogni documentazione ufficiale od ordinaria dell'organizzazione che venga richiesto da qualunque membro.

d. Rilasciare ogni attestazione che si rendesse necessaria, debitamente vistata dal Presidente.

e. Ricevere e inviare la corrispondenza dell'Unione ed ogni notifica.

f. Quant'altro gli sia delegato da altri organi dell'unione.

ART. 30.1. - Il Segretario Generale dell'Unione avra' diritto di parola, anche se non di voto, quando non sia un membro dell'organizzazione.

2. - In caso di assenza o di malattia verra' sostituito dal membro del Consiglio Direttivo di minor anzianita'.

ART. 31. - Il Tesoriere dell'organizzazione sara' responsabile dei fondi che, se del caso, possa custodire l'Unione e avra' quegli incarichi e responsabilita' che verranno determinate in base ai regolamenti.

## TITOLO QUARTO: REGIME DOCUMENTARIO

ART. 32. - Integreranno il regime documentario e, se del caso, contabile dell'Unione:

- a. Il libro-registro dei membri, nel quale dovranno essere riportati la relativa denominazione, la data di costituzione ed il domicilio sociale.
- b. I libri dei verbali relativi alle riunioni del Congresso, del Consiglio Direttivo e degli altri organi collegiali dell'Unione con menzione della data, dei presenti, degli argomenti trattati e delle delibere adottate. I verbali dovranno essere sottoscritti, in ogni caso, dal Presidente e dal Segretario dell'organo collegiale.
- c. Se del caso, i libri contabili nei quali figureranno tutte le entrate e le uscite dell'Unione, in cui dovranno essere indicate la provenienza delle prime e l'investimento o la destinazione delle seconde.
- d. Se del caso, il bilancio della situazione e del conto entrate e uscite che l'unione dovrà formalizzare annualmente e che dovrà essere portato a conoscenza del Congresso dei membri.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMA. - Al Presidente dell'Unione viene data espressamente la facoltà di effettuare, a richiesta dell'Amministrazione competente, ogni modifica statutaria necessaria per ottenere il suo riconoscimento e la relativa iscrizione.

SECONDA. - Tutti quegli argomenti non espressamente contemplati dallo Statuto, potranno essere regolati tramite il Regolamento dell'Unione, sempreché non si oppongano né contravvengano a quanto disposto dal presente Statuto.